


**COMUNE DI BIENNO**

*Provincia di Brescia*



**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**N° 54 del 27/09/2016**

**OGGETTO:** ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO.

Adunanza ore **27/09/2016**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MAUGERI MASSIMO	SINDACO	X	
BETTONI OTTAVIO	VICE SINDACO	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE		X
BONTEMPI ISACCO	CONSIGLIERE	X	
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI GLANCARLO	CONSIGLIERE	X	
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
PINI GERMANO	CONSIGLIERE	X	
BONALI DOMENICA	CONSIGLIERE	X	
MORANDINI DAVIDE	CONSIGLIERE		X
BETTONI ANGELO	CONSIGLIERE	X	

Presenti : 11    Assenti: 2

Presiede il Sindaco Dr. Maugeri Massimo.

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale Dr. Stanzione Giovanni

**OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO.**

Illustra l'argomento il Sindaco

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che con deliberazione n. 43 in data 27.08.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27.8.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2016;

Richiamato il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42;

Dato atto che, a far data dal 1.1.2016, trovano piena applicazione le disposizioni connesse all'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al già citato D.lgs. 118/2011;

Considerato che l'andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di costante verifica al fine di assicurare il perseguimento dei necessari equilibri di bilancio;

Richiamato l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo. Ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

Richiamata altresì la propria precedente delibera n. 15 del 21.6.2016 avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015”, con la quale è stato accertato un risultato contabile di amministrazione – avanzo di €. 613.401,17 ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata la necessità di procedere all'espletamento delle operazioni prescritte dal già citato art. 193 del D.lgs. 267/2000;

Vista l'allegata relazione (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio contenente i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie scaturite dall'operazione di cui trattasi;

Appurato che, in sede della ricognizione operata, è emerso quanto segue:

- *La gestione di competenza:* è equilibrata. Gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia e dai principi contabili; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei presupposti fondamentali di “copertura finanziaria” e di tutte le vigenti disposizioni in ambito contabile, con particolare riferimento al principio della “competenza finanziaria potenziata”. Sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrata a specifica destinazione. L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria – protratte sino al 27.8.2016 – hanno avuto luogo nel rispetto dei criteri sanciti dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza;
- *I residui attivi e passivi:* sono stati riaccertati in via ordinaria con apposita deliberazione della Giunta Comunale – attività propedeutica alla formazione del rendiconto 2015. Rispetto a tale riaccertamento non si rilevano pertanto scostamenti atti a far presagire od emergere situazioni di potenziale squilibrio. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui;
- *Per quanto concerne i debiti fuori bilancio:* non esistono passività latenti da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 – circostanza attestata dai Responsabili dei Servizi in relazione alle gestioni organizzative di pertinenza. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riconoscimento e finanziamento di poste fuori bilancio;
- *Non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare:* l'esercizio finanziario 2015 ha chiuso in avanzo di amministrazione. Anche le attuali risultanze contabili, improntate al rispetto del fondamentale principio della “copertura finanziaria”, non fanno prevedere situazioni di squilibrio. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso;
- *Fondo crediti di dubbia esigibilità:* lo stanziamento previsto sulla gestione finanziaria 2016 pare congruo, stante la recentissima predisposizione del bilancio di previsione. Alla data odierna non vi è pertanto necessità di procedere ad adeguamenti in tal senso, così come non pare necessaria la revisione del FCDE accantonato nel risultato contabile di amministrazione 2015 (anch'esso di recente approvazione); in assenza di elementi gestionali sopravvenuti e/o di elementi che potrebbero prefigurare “gravi squilibri” nella gestione dei residui, il fondo pare adeguato alle attuali e concrete esigenze di svalutazione dei crediti. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di adeguamento del FCDE;

- *Gestione di cassa*: la gestione di cassa è equilibrata. Esiste una buona giacenza di tesoreria (€ 467.220,02 - saldo Banca d'Italia al 12 settembre 2016 rilevato dal sito della banca-tesoreria), la gestione dei flussi di entrata e dispesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze "monetarie" senza dover in alcun modo attingere alle anticipazioni di cassa. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa;

Accertato che, alla data odierna, sussistono tutte le condizioni di equilibrio prescritte dal vigente regolamento contabile e finanziario – circostanza che non determina la necessità di procedere all'adozione di misure di riequilibrio della gestione;

Richiamati i vigenti principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento:

- All'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio";
- All'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

Dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, così come aggiornato dal D.Lgs n. 126/2014, non prevede più come obbligatoria, in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;

Rilevato che, a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione dell'esercizio finanziario 2016, non si rendono necessari adeguamenti alla previsioni di entrata e spesa, stante la recente approvazione del bilancio;

Richiamato a tal fine l'art. 175, comma 8 del D.lgs. 267/2000 che testualmente recita: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrate e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal Revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Visto l'esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 3 (Pini germano, Bonali Domenica e Bettoni Angelo);

## DELIBERA

- 1) di approvare in base alle risultanze contenute nella relazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato "A"), l'operazione di verifica sugli equilibri generali di bilancio, così come disposto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
- 2) di rilevare che:
  - *La gestione di competenza*: è equilibrata. Gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia e dai principi contabili; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei presupposti fondamentali di "copertura finanziaria" e di tutte le vigenti disposizioni in ambito contabile, con particolare riferimento al principio della "competenza finanziaria potenziata". Sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrata a specifica destinazione. L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria – protratte sino al 30.6.2016 – hanno avuto luogo nel rispetto dei criteri sanciti dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza;
  - *I residui attivi e passivi*: sono stati riaccertati in via ordinaria con apposita deliberazione della Giunta Comunale – attività propedeutica alla formazione del rendiconto 2015. Rispetto a tale riaccertamento non si rilevano pertanto scostamenti atti a far presagire od emergere situazioni di potenziale squilibrio. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui;
  - *Per quanto concerne i debiti fuori bilancio*: non esistono passività latenti da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 – circostanza attestata dai Responsabili dei Servizi in relazione alle gestioni organizzative di pertinenza. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riconoscimento e finanziamento di poste fuori bilancio;
  - *Non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare*: l'esercizio finanziario 2015 ha chiuso in avanzo di amministrazione. Anche le attuali risultanze contabili, improntate al rispetto del fondamentale principio della "copertura finanziaria", non fanno prevedere situazioni di squilibrio. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso;
  - *Fondo crediti di dubbia esigibilità*: lo stanziamento previsto sulla gestione finanziaria 2016 pare congruo, stante la recentissima predisposizione del bilancio di previsione. Alla data odierna non vi è pertanto necessità di procedere ad adeguamenti in tal senso, così come non pare necessaria la revisione del FCDE accantonato nel risultato contabile di amministrazione 2015 (anch'esso di recente approvazione); in assenza di elementi gestionali sopravvenuti e/o di elementi che potrebbero prefigurare "gravi squilibri" nella gestione dei residui, il fondo pare adeguato alle attuali e concrete esigenze di svalutazione dei crediti. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di adeguamento del FCDE;
  - *Gestione di cassa*: la gestione di cassa è equilibrata. Esiste una buona giacenza di tesoreria (€ 467.220,02 - saldo Banca d'Italia al 12 settembre 2016 rilevato dal sito della banca-tesoreria), la gestione dei flussi di entrata e dispesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze "monetarie" senza dover in alcun modo attingere alle anticipazioni di cassa. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa;
- 3) di prendere atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, così come aggiornato dal D.Lgs n. 126/2014, non prevede più come obbligatoria, in occasione della salvaguardia degli equilibri

di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;

4) di non apportare al Bilancio di previsione 2016/2018 la variazione di assestamento ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, stante la recente approvazione del bilanci di previsione;

5) di dare atto dei pareri espressi in premessa;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare seguito a quanto contenuto, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, in seguito a separata votazione palese che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 3 (Pini germano, Bonali Domenica e Bettoni Angelo).

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

Dr. Massimo Maugeri



**Il Segretario Comunale**  
Dr. Stanzione Giovanni

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
- 7 OTT. 2016 al 22 OTT. 2016 n° 630

Li, - 7 OTT. 2016



**Il Responsabile del procedimento**

Gatti Loretta

Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, - 7 OTT. 2016



**Il Segretario Comunale**  
Dr. Stanzione Giovanni

Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, - 2 NOV. 2016



**Il Segretario Comunale**  
Dr. Stanzione Giovanni

# COMUNE DI BIENNO

## Provincia di Brescia

OGGETTO: Relazione sulla verifica dell'equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2016/2018, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 adeguata alle novità introdotte col nuovo sistema contabile di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78.

La sottoscritta Catina Morandini, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bienno, in relazione alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto, premesso che:

- il 31 luglio è il termine fissato entro il quale l'Organo Consiliare dovrà effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- il Comune di Bienno ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 in data 27 agosto 2016;
- con la verifica degli equilibri generali di bilancio, prevista dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche apportate nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, il Consiglio Comunale provvede con Deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui (D.Lgs.267/2000, art.193/2);
- l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali ha ribadito il ruolo del Consiglio Comunale come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio. L'analisi sugli equilibri finanziari è un adempimento da cui l'Organo Consiliare non può esimersi;
- se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento dell'approvazione del Bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa poste all'attenzione del Consiglio, pertanto, non riguardano la sola

situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (proiezione al 31 dicembre);

- la mancata adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 è equiparato ad ogni effetto alla mancata approvazione del Bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

- il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, che chiudeva con un avanzo di amministrazione e senza l'indicazione dei debiti fuori bilancio;

- la verifica generale degli equilibri di bilancio si compone di vari argomenti che forniscono un quadro completo dei risultati che l'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio (gestione della competenza), oltre che un'analisi sintetica sull'andamento della gestione stralcio dei precedenti esercizi (gestione dei residui);

- si è proceduto a una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie, e alla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/00 che ha evidenziato le seguenti considerazioni:

1) lo stato di accertamento delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa costituisce l'aspetto più importante e allo stesso tempo più incerto del bilancio. Il titolo I dell'entrata, infatti, per l'anno 2016 è interessato dalla previsione della IUC (IMU, Tari e Tasi) e dalla previsione del Fondo di solidarietà.

I valori relativi alle entrate sopra indicate, sono nel loro complesso ancora non esattamente quantificabili. Alla data odierna si tengono a riferimento i valori stanziati a Bilancio 2016.

2) riguardo ai trasferimenti correnti, la verifica della situazione attuale rispetto al previsto ha evidenziato una situazione sostanzialmente corretta.

3) per quanto riguarda le entrate extratributarie, l'andamento delle riscossione e i previsti flussi di accertamenti fino al 31 dicembre 2016 inducono ad una sostanziale conferma di quanto previsto nel bilancio, salvo le variazioni intervenute in sede di assestamento generale di bilancio;

4) per quanto attiene le spese correnti, sia l'andamento degli impegni che i flussi di spesa fanno ritenere che non esistano difficoltà di copertura finanziaria e che le previsioni attuali di bilancio siano congrue e compatibili con le necessità di spesa per l'anno in corso; la verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio attuale ma si rivolge in una direzione ben più vasta, e cioè l'intero arco dell'esercizio; l'obiettivo, infatti, è quello di scongiurare una crisi finanziaria nell'intero arco della gestione annuale. Il Comune si trova in un equilibrio finanziario "stabile" solo quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate fino alla fine dell'esercizio, continuano a pareggiare. Quello che conta è la copertura del fabbisogno di risorse complessivo (proiezione al 31-12) e non solo quella riconducibile alla parte di esercizio già trascorsa;

5) per quanto attiene le entrate e spese relative agli investimenti, rilevato che le fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) precedono le fasi di spesa (impegno e pagamento), si ritiene che non sussistono motivi che facciano pensare ad eventuali possibilità di squilibrio tra entrate e spese;

le spese d'investimento stanziare nel titolo II delle uscite sono costantemente oggetto di attenta valutazione. Il loro avanzamento e la loro concreta attuazione dipendono quindi esclusivamente dalla relativa fonte di finanziamento: a fronte di risorse sempre più limitate la realizzazione di spese d'investimento deve essere attentamente valutata scegliendo il grado di priorità compatibilmente al reperimento dei mezzi finanziari necessari. Il Comune pianifica annualmente la propria attività d'investimento e la riporta, poi, in quel particolare documento di indirizzo che è il Programma Triennale delle opere pubbliche. In quell'ambito, connesso all'approvazione del Bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.

6) relativamente alle partite di giro, per la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano fare prevedere eventuali squilibri.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha una valenza di carattere generale, oltre che una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano stati intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi di spesa intrapresi dall'amministrazione.

Il Consiglio deve periodicamente verificare che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse.

In questo contesto, si inserisce l'importante norma che rivaluta le funzioni del Consiglio prevedendo un tipo di adempimento che, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche, infatti, non è solo concessa dall'ordinamento degli Enti Locali ma, anzi, è incentivata anche dalla norma di natura contabile.

Il motivo per cui è stato scelto di anticipare al 31 luglio (prima era il 30 settembre) come data ultima per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data sono infatti disponibili alcuni elementi di valutazione determinanti, come:

- le informazioni di metà esercizio sull'andamento delle entrate di competenza (accertamenti);
- le medesime informazioni di cui al punto precedente, sviluppate però sull'andamento delle sole uscite di competenza (impegni di spesa);
- il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);
- l'eventuale presenza di eliminazioni negli impegni conservati dagli esercizi pregressi (residui passivi);
- il risultato del rendiconto dell'esercizio precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, deve essere evaso tale adempimento (30 aprile);
- la deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui adottata dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del Rendiconto 2015 che determina il costituirsi del Fondo Pluriennale Vincolato e la possibile rideterminazione dell'avanzo di amministrazione;
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

Il Bilancio richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate indica il valore complessivo delle risorse impiegate dal Comune per finanziare i programmi di spesa. Allo stesso tempo, il totale delle spese riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi.

La verifica sul permanere dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano poi state ripartite negli specifici programmi di spesa.

- Vengono di conseguenza confermati:
  - il pareggio finanziario;
  - il pareggio economico;
  - l'equilibrio negli investimenti (ogni spesa per investimento iscritta nel Titolo II del bilancio di previsione è finanziata dalle entrate destinate agli investimenti);
  - l'equilibrio per i servizi in conto terzi;
  - l'equilibrio delle entrate con destinazione vincolata;
  - gli equilibri generali di bilancio come da allegato.

Il Bilancio di previsione, approvato dal Consiglio, indica gli obiettivi di esercizio e assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in c/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi per conto di terzi. Ciascuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio, fermo restando l'obbligo del pareggio globale.

In considerazione di quanto sopra riportato, in riferimento alla necessità di adozione contestuale di eventuali provvedimenti necessari per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D.Lgs. n. 267/00, ciò non si rende necessario in quanto:

- La gestione di competenza: è equilibrata. Gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia e dai principi contabili; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei presupposti fondamentali di "copertura finanziaria" e di tutte le vigenti disposizioni in ambito contabile, con particolare riferimento al principio della "competenza finanziaria potenziata". Sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrata a specifica destinazione. L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria – protratte sino al 27 agosto 2016 – hanno avuto luogo nel rispetto dei criteri sanciti dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza;
- I residui attivi e passivi: sono stati riaccertati in via ordinaria con apposita deliberazione della Giunta Comunale – attività propedeutica alla formazione del rendiconto 2015. Rispetto a tale riaccertamento non si rilevano pertanto scostamenti atti a far presagire od emergere situazioni di potenziale squilibrio. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui;
- Per quanto concerne i debiti fuori bilancio: non esistono passività latenti da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 – circostanza attestata dai Responsabili dei Servizi in relazione alle gestioni organizzative di pertinenza. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riconoscimento e finanziamento di poste fuori bilancio;
- Non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare: l'esercizio finanziario 2015 ha chiuso in avanzo di amministrazione. Anche le attuali risultanze contabili, improntate al rispetto del

fondamentale principio della “copertura finanziaria”, non fanno prevedere situazioni di squilibrio. Non si rende pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso;

- Fondo crediti di dubbia esigibilità: lo stanziamento previsto sulla gestione finanziaria 2016 pare congruo, stante la recentissima predisposizione del bilancio di previsione. Alla data odierna non vi è pertanto necessità di procedere ad adeguamenti in tal senso, così come non pare necessaria la revisione del FCDE accantonato nel risultato contabile di amministrazione 2015; in assenza di elementi gestionali sopravvenuti e/o di elementi che potrebbero prefigurare “gravi squilibri” nella gestione dei residui, il fondo pare adeguato alle attuali e concrete esigenze di svalutazione dei crediti. Non si rende pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti di adeguamento del FCDE;
- Gestione di cassa: la gestione di cassa è equilibrata. Esiste una buona giacenza di tesoreria (€. 467.220,02 - saldo Banca d’Italia al 12 settembre 2016 rilevato dal sito della banca-tesoreria), la gestione dei flussi di entrata e dispesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze “monetarie” senza dover in alcun modo attingere alle anticipazioni di cassa. Non si rende pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa.

Bienno, 16 settembre 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(rag. Catina Morandini)



*Morandini*